

La responsabilità del produttore di alimenti

Prof. Lorena Ambrosini

Il danno da prodotto e la relativa responsabilità

Il danno da prodotto ha evidenziato l'inadeguatezza dei modelli di responsabilità tradizionali:

- ❖ Il prodotto entra in circolazione mediante il contratto, ma la relatività del contratto non permette di utilizzare la responsabilità contrattuale e le garanzie della vendita come rimedi sufficienti;
- ❖ La responsabilità extracontrattuale permette di lambire i soggetti coinvolti nel danneggiamento, ma la colpa del danneggiante si perde nei passaggi del processo produttivo e la sua prova impedisce una piena tutela.

Come attribuire effettiva tutela al danneggiato?

Le risposte tradizionali

Ciascun ordinamento che si è trovato a fronteggiare il problema ha elaborato proprie peculiari risposte, che possono dividersi in:

- ❖ Risposte contrattuali;
- ❖ Risposte extracontrattuali.

Problematiche dell'approccio contrattuale e tentativi di superamento

❖ In Francia:

- ❖ artt. 1645 e 1646 Code Civil relativi alla *garantie pour vices* con la teoria dell'*action directe*.

❖ In Germania:

- ❖ viene elaborata la *teoria del contratto con effetti protettivi a favore di terzi*.

In Italia

La responsabilità del produttore è stata ricondotta all'art. 2043 c.c.; ma:

❖ la giurisprudenza ha fatto riferimento ad una **presunzione di responsabilità** in capo al produttore **qualora il danno sia originato causalmente dal prodotto** che, per le modalità di conservazione e di distribuzione, fosse **certo non aver subito alterazioni nella fase di vendita al dettaglio (caso Saiwa)**.

❖ In dottrina, artt. 2049 e 2051 c.c..

La direttiva 85/374/CEE

Disciplina armonizzata sulla responsabilità del produttore:

❖ è possibile individuare le categorie del difetto in:

➤ Difetto di **fabbricazione**;

➤ Difetto di **progettazione**;

➤ Difetto di **informazione**.

❖ mira ad **eliminare le disparità** esistenti tra i singoli modelli nazionali di responsabilità, poiché essi possono «falsare il gioco della **concorrenza** e pregiudicare **la libera circolazione delle merci** all'interno del mercato comune determinando disparità nel grado di **protezione del consumatore** contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso».

❖ Attualmente tale disciplina è inserita nel codice del consumo agli artt. 114-127.

La regola di responsabilità

Art. 114: «Il produttore è responsabile del danno causato da **un difetto** del suo prodotto».

Caratteristiche:

- ❖ Responsabilità *sui generis*;
- ❖ Responsabilità **oggettiva** perché si prescinde dalla condotta del produttore.

Ambito di applicazione:

- ❖ **Prodotto**: «come qualsiasi bene mobile anche se fa parte di altro bene mobile o immobile» (art. 115);
- ❖ **Produttore**: «il fabbricante del prodotto finito o di una componente, il fornitore della materia prima, chiunque vi apponga i propri segni distintivi, l'importatore ed il fornitore che non si attivi diligentemente per comunicare al danneggiato l'identità del produttore o del suo fornitore» (art. 115);
- ❖ **Danno risarcibile**: danno cagionato da morte o lesioni personali o danno alle cose, diverse dal prodotto, non utilizzate nell'attività professionale del danneggiato (art. 123).

La nozione di difetto

Nozione centrale nel modello di responsabilità:

- ❖ Elemento materiale della fattispecie;
- ❖ Elemento **eziologicamente collegato al danno**;
- ❖ **Onere probatorio** in capo al consumatore (assieme al danno ed al nesso tra difetto e danno).

Definizione (art. 117): la maggiore capacità di arrecare danni rispetto alle legittime aspettative dei consumatori.

Caratteristiche:

- ❖ non vizio;
- ❖ **Caratteristica estrinseca**, legata alle aspettative dei consumatori;
- ❖ Castronovo: privo di realtà propria, ma riferibile ad un insieme di caratteristiche negative assorbite **nella pericolosità e nel danno**.

Criteri di valutazione:

- ❖ Il modo della messa in circolazione, la presentazione del prodotto, caratteristiche palesi, istruzioni ed avvertenze: richiama il **difetto di informazione**;
- ❖ L'uso al quale può essere **ragionevolmente destinato** e comportamenti ragionevolmente prevedibili;
- ❖ Il **momento di messa in circolazione del prodotto**: definisce il limite temporale di valutazione del difetto, come chiarito da CGUE 09/02/2006, causa c-127/04 (e da art.117, commi 2 e 3).
- ❖ **Cass. sez. III, 2021, n. 12225.**

Le prove liberatorie

Art. 7 dir. 85/374/CEE e 118 cod. cons.:

- a) Non aver messo in circolazione il prodotto; (esclude efficienza eziologica)
- b) Sopravvenienza del difetto rispetto alla messa in circolazione del prodotto; (esclude efficienza eziologica)
- c) Non aver fabbricato il prodotto per la vendita, né nell'esercizio della propria attività professionale;
- d) Difetto dovuto a **conformità a norme imperative**; (esclude la colpa – no illegalità - oppure il difetto...danno da prodotto conforme...)
- e) Lo **stato delle conoscenze** al momento della messa in circolazione non permetteva la conoscenza del difetto; (esclude colpa o difetto)
- f) Difetto dovuto alla concezione del prodotto unitario e non alla singola componente prodotta. (esclude efficienza eziologica)

Clausole di esonero, prescrizione e decadenza, responsabilità secondo altre disposizioni

Art. 124: «è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo».

Art. 125: il diritto si prescrive in 3 anni a decorrere dal giorno in cui vi sia conoscenza o conoscibilità del danno, del difetto e dell'identità del produttore.

Art. 126: al termine di 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto il danneggiato decade dal diritto al risarcimento.

- Art. 127: «le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi».

Il prodotto alimentare

Per prodotto alimentare s'intende «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani», (art. 2 Regolamento 178/2002/CE).

2 categorie:

Prodotto primario: originariamente escluso dalla direttiva;

- Art. 2 dir. 85/374/CEE;

Prodotto trasformato: da sempre soggetto alla disciplina.

Ragioni dell'esclusione

Diverse spiegazioni:

- ❖ Il prodotto agricolo naturale **non è sottoposto ad un processo di fabbricazione** (L. Costato);
- ❖ La filiera agroalimentare è **scarsamente tracciabile** e, di conseguenza, la **responsabilità** ricadrebbe **sempre sui dettaglianti** (L. Francario);
- ❖ Rispetto al mercato agroalimentare **non** si pone la **necessità di garantire la libera concorrenza**;
- ❖ Le imprese agricole sono soggette al rischio biologico e questo giustifica l'esenzione quale **norma di favore**;
- ❖ I prodotti agricoli naturali sono **intrinsecamente non difettosi** poiché, sfruttando il ciclo biologico e metodi di produzione secolari, sono totalmente sicuri per il consumo umano e **gli eventuali vizi non possono che avere causa esterna** (A. Germanò);

La fine dell'esclusione

Encefalopatia spongiforme bovina



Elevato allarme sociale



Direttiva 99/34/CE estende anche ai **prodotti agricoli naturali** la disciplina della Direttiva 85/374/CE.

Le peculiarità del prodotto alimentare difettoso

Il prodotto alimentare presenta delle peculiarità proprie:

- ❖ viene ingerito ed entra a far parte dell'organismo del consumatore.
- ❖ Presenta una **capacità offensiva elevata** che si estrinseca in due possibili modalità:
 1. **danni immediati**, percepiti dal danneggiato al momento dell'assunzione o poco dopo; consistono in **avvelenamenti ed intossicazioni, legati a contaminazioni o avarie macroscopiche**;
 2. **danni a lungo termine**, sorgono in lunghi periodi di tempo a causa di processi di bioaccumulo; **consistono in allergie e patologie tumorali**.
- ❖ **Il prodotto agricolo tradizionale** rimane essenzialmente sicuro, salvo contaminazioni esterne,
- ❖ **l'impiego di espedienti chimici o biotecnologici**, può far sorgere difetti.

Criticità...

Prima criticità: determinazione del difetto

I criteri dall'art. 6 della direttiva, non sono riferibili al prodotto alimentare:

- ❖ l'uso ordinario dello stesso è intuitivo;
- ❖ il tempo di messa in circolazione è inconferente poiché il cibo non è soggetto ad obsolescenza.

Seconda criticità: stato delle conoscenze

I principali difetti che possano riguardare gli alimenti:

- ❖ sono legati a rischi da sviluppo,
- ❖ sono esonerati dalla direttiva.

Il consumatore è effettivamente tutelato rispetto ai difetti del prodotto alimentare?

Per dare risposta bisogna allargare lo sguardo alla disciplina europea sulla sicurezza dei prodotti

Alla sicurezza sono rivolti:

- ❖ la **Direttiva 2001/95/CE**, relativa ai prodotti in generale,
- ❖ il **Regolamento 178/2002/CE** sui prodotti alimentari:
 - Stabilisce «i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare»,
 - costituisce una «Autorità europea per la sicurezza alimentare» (EFSA)
 - fissa «procedure nel campo della sicurezza alimentare».

Essa incarica:

I soggetti pubblici
i privati



della circolazione di
prodotti sicuri

La definizione di prodotto rischioso

La definizione di prodotto rischioso si determina in base alla lettura congiunta di diverse disposizioni:

- ❖ **Rischio**: art. 3, n°9 «funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo»,
- ❖ **Pericolo**: art. 3 n°14), un «agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o un mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo per la salute».
- ❖ **Alimento a rischio**: art. 14, «dannosi per la salute» o «inadatti al consumo umano» avendo riguardo alle «modalità d'uso normale» ed alle «informazioni messe a disposizione del consumatore» o comunque ad egli «accessibili».
- ❖ «dannoso per la salute» si specifica in relazione a «[...] probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti», ed ai «probabili effetti tossici cumulativi di un alimento».
- ❖ **inadatto al consumo umano**: «inaccettabil[e] per il consumo umano secondo l'uso previsto» a causa di «contaminazione esterna ovvero putrefazione, deterioramento e contaminazione».

La disciplina coglie i tratti principali della peculiare offensività dei prodotti alimentari.

I doveri in capo ai privati

Considerando n°30: «[...] essi dovrebbero pertanto essere **legalmente responsabili**, in via principale, **della sicurezza degli alimenti**. [...]».

Le norme fondamentali in tal senso sono:

- ❖ Art. 14: «Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato»; CGUE, 24/10/2002, n°121.
- ❖ Art. 17, rubricato «obblighi»: gli OSA (operatori del settore alimentare) sono tenuti alla garanzia ed alla verifica che i propri prodotti «**soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare** inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione».
- ❖ Art. 18, **tracciabilità**: ciascun operatore deve essere in grado di individuare sia i propri fornitori che gli operatori a cui hanno fornito i propri beni e dotarsi di sistemi per comunicare alle autorità dette informazioni se richiesto.

I doveri in capo ai privati successivi alla immissione in circolazione

Art. 19: doveri degli OSA che si accorgano solo successivamente all'immissione in circolazione del pericolo.

Coloro che **si occupano direttamente** del confezionamento, dell'etichettatura, della sicurezza o dell'integrità del prodotto devono:

- ❖ Dare avvio alle procedure per il **ritiro** del prodotto;
- ❖ Dare **informazione** «efficace e accurata» ai consumatori;
- ❖ Eventualmente **richiamare** i prodotti.

Gli operatori che non incidono direttamente sugli aspetti sopra elencati, invece, devono:

- ❖ provvedere ad **attivare** le procedure di ritiro;
- ❖ **collaborare** per garantire la circolazione di informazioni e la sicurezza dei prodotti.

Il dovere di precauzione

Il principio di precauzione può rivolgersi ai privati?

- ❖ Art. 17;
- ❖ Art. 19;
- ❖ Giurisprudenza: Cass., sez. II, 10 luglio 2014, n°15824 (caso Saclà - oltre)

Esso imporrebbe di:

- ❖ **Fornire adeguata informazione** ai consumatori;
- ❖ **Astenersi dall'immettere in circolazione il prodotto**, in esecuzione dell'art. 14;
- ❖ **Comunicare** prontamente **alle pubbliche autorità competenti** la possibilità riscontrata per far sì che esse esercitino i propri poteri e sciolgano il dubbio sul commercializzare o meno il prodotto.

I rapporti tra responsabilità e sicurezza

Le due discipline sono state considerate in dottrina:

- ❖ Autonome e distinte
- ❖ Complementari.

Cass., sez. III, 29 maggio 2013, n°13458; Cass., sez. III, 15 marzo 2007, n°6007; Cass., sez. III 13 dicembre 2010, n°25116: assumono come parametro integrativo per la disciplina di responsabilità la «nozione di prodotto "sicuro"».

Le discipline presentano **medesimi obiettivi** rispetto alla **tutela dei consumatori** ed alla **libera circolazione dei prodotti**.

Per questa ragione si pone la necessità di una lettura congiunta delle due discipline.

Il rischio e il difetto

Sono **concetti diversi**:

❖ Il rischio:

❖ caratteristica intrinseca del prodotto.

❖ Il difetto:

❖ estrinseco: legato all'aspettativa di sicurezza dei consumatori

Se **letti congiuntamente**:

Forniscono di contenuto sostanziale le aspettative del consumatore:

❖ Le **legitime aspettative** dei consumatori si uniformano ai **doveri della legislazione alimentare**;

❖ La **violazione dei doveri** comporta il **difetto del prodotto**.

Il limite temporale della lettura armonizzata

I concetti di rischio e di difetto non sono coincidenti sotto il profilo temporale:

❖ **Il rischio** - **caratteristica intrinseca**: varia nel tempo esclusivamente al variare delle caratteristiche del prodotto;

❖ **Il difetto** - **concetto astratto**: varia al modificarsi delle aspettative del consumatore.

➤ **Limite temporale del difetto**: il momento di immissione in circolazione.

➤ **Limite temporale del rischio**: è legato all'intera vita e circolazione del prodotto (art. 19 regolamento 178/2002/CE).

Dunque: **la violazione dei doveri successivi all'immissione in circolazione dei prodotti non determina la responsabilità del produttore ai sensi della Direttiva 85/374/CEE.**

Prospettive risolutive

Possono immaginarsi 3 soluzioni:

- ❖ **Escludere la responsabilità del produttore** per le fattispecie che esulano dalla direttiva 85/374/CEE;
- ❖ **interpretazione evolutiva** della direttiva (Giardina, Nicolini);
- ❖ Applicare la **disciplina generale**:
 - Germanò: art. 2043 c.c.;
 - Rook Basile: art. 2050 c.c.;
 - Castronovo: artt. 2051 o 2049 c.c..

Il caso Saclà – Cass., sez. II, 10 luglio 2014, n. 15824

1. Ricontrata presenza di colorante cancerogeno Sudan I, nel peperoncino fornito alla F.Ili Saclà da New food industries;
2. F.Ili Saclà ritira dal mercato il prodotto a seguito di ispezione dei Nas;
3. F.Ili Saclà agisce in giudizio per il risarcimento del danno;
4. Operatività della riduzione ex art. 1227 c.c.
5. La corte d'appello nega la ricorrenza del 1227:
 - la responsabilità dell'attore solo verso i consumatori;
 - L'assenza di responsabilità contrattuale dell'acquirente nei confronti del venditore.

(segue)

La Corte di cassazione ravvisa il concorso di cui all'art. 1227, comma II:

1. Il dovere di cooperazione che lega ciascun contraente all'altro impone di limitare le conseguenze negative della mancanza di qualità;
2. L'ordinaria diligenza di cui al 1227.2 comprende attività non gravose o eccezionali;
3. Nel settore alimentare:
 - la circolazione di alimenti sicuri e sani è fondamentale per salute e benessere dei consumatori;
 - il produttore ha l'obbligo di attenersi al principio di precauzione;
 - occorre adottare misure proporzionate;
 - sono quindi dovuti controlli a campione per escludere la ricorrenza di additivi vietati e pericolosi.